

**(Trascrivere su carta intestata del Ricevente)**

**Impegno di Riservatezza**

Premesso che

- (a) **(INSERIRE DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE CF E REG. IMPRESE, E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)** (il "**Ricevente**"), al fine di valutare l'eventuale formulazione di offerta irrevocabile d'acquisto del ramo d'azienda Renault - Dacia di Geilamir (già Pechini) S.r.l. in Concordato preventivo (procedura n. 12/2022 del Tribunale di Milano) e del relativo residuo magazzino auto e ricambi, è interessato ad accedere a dati, informazioni, atti e documenti relativi alla società in concordato, al ramo d'azienda di sua proprietà e al relativo magazzino, al fine di integrare la propria *due diligence*;
- (b) tutti i dati, le informazioni, gli atti e i documenti hanno natura confidenziale e riservata, richiedendo - per la relativa divulgazione - la previa sottoscrizione da parte del Ricevente del presente Impegno di Riservatezza.

Tanto premesso, con valore integrante e sostanziale rispetto a quanto di seguito indicato, il Ricevente assume irrevocabilmente gli obblighi contenuti nel presente impegno di riservatezza (**"Impegno di Riservatezza"**), che sostituisce ogni eventuale precedente impegno relativo alle Informazioni Confidenziali (come di seguito definite) assunto dal Ricevente nei confronti del Conc. Prev. Geilamir S.r.l..

1. *Informazioni Confidenziali*

1.1 Ai fini del presente Impegno di Riservatezza, per "**Informazioni Confidenziali**" si intendono:

- (i) tutti gli atti, i documenti, le informazioni, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificati come "riservati") relativi al Concordato preventivo e alla sua azienda che sono stati o saranno comunicati e/o comunque resi noti al Ricevente o che saranno in qualsivoglia altro modo acquisiti;
- (ii) tutte le analisi, le valutazioni, gli elaborati, i rapporti, i pareri e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dal Conc. Prev. Geilamir S.r.l., che contengano, riproducano o derivino dalle Informazioni Confidenziali di cui al punto (i) precedente;
- (iii) tutte le analisi, le valutazioni, gli elaborati, i rapporti, i pareri e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dal Ricevente, che contengano o riflettano le Informazioni Confidenziali di cui al punto (i) dagli stessi ottenute.

2. *Obblighi di riservatezza*

2.1 Con il presente Impegno di Riservatezza il Ricevente si impegna:

- (i) a considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a terzi le Informazioni Confidenziali;

- (ii) ad adottare tutte le cautele e le misure necessarie secondo i migliori *standard* professionali applicabili, al fine di mantenere le Informazioni Confidenziali riservate nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Confidenziali e/o la sottrazione e la manipolazione delle stesse;
- (iii) a utilizzare le Informazioni Confidenziali solamente ai fini della integrazione della *due diligence* per l'eventuale formulazione di offerta irrevocabile d'acquisto del ramo d'azienda Renault - Dacia e del residuo magazzino auto e ricambi di proprietà di Geilamir S.r.l. in Concordato preventivo;
- (iv) qualora tecnicamente praticabile e salvo che non costituisca violazione di legge o di regolamento, a restituire o distruggere (a discrezione del Ricevente) prontamente, a conclusione della procedura competitiva di vendita del citato ramo d'azienda e magazzino di proprietà della società in Concordato preventivo o qualora il Ricevente non dovesse formulare offerta irrevocabile d'acquisto entro il termine previsto nell'invito a offrire, dietro richiesta scritta da parte degli Organi del Conc. Prev. Geilamir S.r.l.: (i) ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione, previsione consegnata al e/o acquisita dal Ricevente; e (ii) tutte le elaborazioni (su supporto cartaceo o informatico o su qualsiasi altro supporto) dei dati ed informazioni ricevuti e/o acquisite, effettuate dal Ricevente; e (iii) qualsiasi altro documento in cui si faccia riferimento a dati o informazioni relative al Conc. Prev. Geilamir S.r.l.. Resta altresì inteso che la restituzione o distruzione delle Informazioni Confidenziali non pregiudicherà in alcun modo la vincolatività ed efficacia degli obblighi a carico del Ricevente ai sensi del presente Impegno di Riservatezza. I materiali contenenti le Informazioni Confidenziali che consistono in analisi, compilazioni, studi o altri documenti preparati dal Ricevente saranno appropriatamente identificati e conservati dal Ricevente e mantenuti confidenziali e soggetti ai termini ed alle condizioni del presente Impegno di Riservatezza fino a quando il Ricevente ed il Conc. Prev. Geilamir S.r.l., di comune accordo, li riterranno non più confidenziali; nel caso in cui il Conc. Prev. Geilamir S.r.l. ne faccia richiesta per iscritto, il suddetto materiale dovrà essere prontamente distrutto e il Ricevente darà conferma scritta al Conc. Prev. Geilamir S.r.l. dell'avvenuta distruzione (in tutte le sue copie);
- (v) a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo ai contenuti del presente Impegno di Riservatezza e della documentazione acquisita e/o della promuovenda procedura competitiva di vendita del ramo d'azienda Renault - Dacia e residuo magazzino auto e ricambi di proprietà del Conc. Prev. Geilamir S.r.l., se non con il preventivo consenso del Concordato stesso, ferme restando le previsioni di cui al successivo articolo 3 e gli applicabili obblighi di legge e di regolamento.

2.2 Il Ricevente è tuttavia autorizzato a comunicare le Informazioni Confidenziali ai propri amministratori, collaboratori, consulenti, dipendenti e revisori (le "**Persone Collegate**") che abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali ai fini della valutazione dell'Operazione, a condizione che: (i) le Persone Collegate, che sono soggette a obblighi professionali di confidenzialità, siano espressamente informate dal Ricevente per

iscritto della natura riservata delle Informazioni Confidenziali e si obblighino per iscritto nei confronti del Ricevente a trattare tali Informazioni Confidenziali in maniera riservata; e (ii) le Persone Collegate che non sono soggette a obblighi professionali di confidenzialità, sottoscrivano direttamente con il Conc. Prev. Geilamir S.r.l. un impegno di tenore identico al presente Impegno di Riservatezza, a mezzo del quale tali soggetti assumano incondizionatamente ed irrevocabilmente i medesimi obblighi del Ricevente.

2.3 Il Ricevente riconosce che talune delle Informazioni Confidenziali possono essere considerate informazioni privilegiate ai sensi della vigente normativa in materia e che pertanto l'uso di tali Informazioni Confidenziali potrebbe essere oggetto di restrizioni e/o limitazioni imposte dalla vigente normativa in tema di informazioni privilegiate e pertanto si obbliga a fare uso di tali Informazioni Confidenziali per scopi e secondo modalità non contrarie alla legge.

### 3. *Richieste provenienti da Autorità*

3.1 Nel caso in cui al Ricevente venga richiesto, in adempimento di norma di legge o di regolamento o di provvedimenti emanati da una competente Autorità, di trasmettere o comunicare qualsiasi informazione fornita dal Conc. Prev. Geilamir S.r.l., il Ricevente si impegna a comunicare prontamente (salvo che non costituisca violazione di legge o di regolamento) le richieste ricevute - specificando le informazioni di cui è richiesta la divulgazione - allo scopo di ottenere dal Conc. Prev. Geilamir S.r.l. l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, alla trasmissione o comunicazione delle informazioni a detta Autorità.

3.2 È inoltre inteso che nel caso in cui, in assenza di un'autorizzazione alla trasmissione, il Ricevente sia comunque obbligato a trasmettere anche parte delle Informazioni Confidenziali ad una Autorità, rischiando altrimenti sanzioni, in tal caso il Ricevente potrà trasmettere tali Informazioni Confidenziali alla suddetta Autorità senza incorrere nella violazione delle previsioni contenute nel presente Impegno di Riservatezza, limitando il contenuto delle informazioni trasmesse a quanto strettamente richiesto dall'Autorità, impegnandosi peraltro a darne debita e tempestiva comunicazione al Conc. Prev. Geilamir S.r.l.

### 4. *Efficacia e durata*

4.1 La validità del presente Impegno di Riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e si protrarrà per un periodo di tempo di 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di sottoscrizione medesima.

### 5. *Disposizioni varie*

5.1 Ogni modifica al presente Impegno di Riservatezza è valida solo se concordata per iscritto dal Ricevente e dal Conc. Prev. Geilamir S.r.l., facendo specifico riferimento al presente Impegno di Riservatezza.

5.2 Nel caso di inosservanza accertata degli obblighi previsti nel presente Impegno di Riservatezza, il Ricevente verserà, a titolo di penale, in favore del Conc. Prev. Geilamir S.r.l. la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00).

5.3 Il Ricevente dichiara e riconosce che l'eventuale tolleranza da parte del Conc. Prev. Geilamir S.r.l. di comportamenti posti in essere dal Ricevente e/o dalle Persone Collegate in violazione delle disposizioni del presente Impegno di Riservatezza non costituirà né verrà interpretata quale rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in qualsiasi momento l'esatto adempimento.

6. *Foro competente*

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Impegno di Riservatezza sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

**(Firma del legale rappresentate il cui nome deve essere dattiloscritto)**